Tel./Fax amm.ne: 0564 956469
Assistenza : 0564 956469
Cell.: Ugo : 336 921887
www.egasoft.it info@egasoftservizi.it

Le regole del Garante della privacy sulla pubblicazione Foto, video, utilizzo del cellulare in classe e altre situazioni.

Con l'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico si riassumono le regole che il Garante della Privacy Italiana ha riassunto in un **vademecum** e una **sezione FAQ** dedicate a questo tema.

Foto e video - Molti il primo giorno di scuola vogliono immortalare il momento, scattando una fotografia o facendo un video. Così succede anche durante recite o gite scolastiche. Nulla lo impedisce, le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale, ma il Garante ricorda che deve essere prestata particolare attenzione all'eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network. In caso di diffusione di immagini dei minori, diventa infatti indispensabile ottenere il consenso da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale dei minori che sono ritratti o ripresi.
Si deve quindi stare attenti prima di caricare immagini e video su blog o social, o di diffonderle attraverso sms o sistemi di messaggistica istantanea come WhatsApp. Succede spesso che una fotografia inviata a un amico o a un familiare venga poi inoltrata ad altri destinatari, generando involontariamente una comunicazione a catena dei dati personali raccolti.

Utilizzo del cellulare - L'utilizzo di telefoni cellulari, di apparecchi per la registrazione di audio e immagini è in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte, siano essi studenti, docenti o altro personale. Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolare o di inibire l'utilizzo di registratori, smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici all'interno delle aule o nelle scuole stesse.
Con **circolare dell'11 luglio 2024** il Ministero dell'Istruzione ha disposto il divieto di utilizzo in classe del cellulare all'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Registrazione lezioni - Gli studenti possono registrare le lezioni in classe per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale, compatibilmente con le specifiche disposizioni scolastiche al riguardo.

Attenzione però perché per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione su internet o sui social è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (docenti, famiglie, studenti, altro personale) e ottenere previamente il loro consenso.

Non è invece ammessa la videoregistrazione della lezione in cui si manifestano le dinamiche di classe, neanche qualora si utilizzino piattaforme per la didattica a distanza.

L'utilizzo delle piattaforme deve essere, infatti, funzionale a ricreare lo "*spazio virtuale*" in cui si esplica la relazione e l'interazione tra il docente e gli studenti, non diversamente da quanto accade nelle lezioni in presenza.

Nell'ambito dell'autonomia scolastica, gli istituti possono decidere di regolamentare diversamente o anche di inibire l'utilizzo di telefonini e altri strumenti che siano in grado di registrare immagini e voci.

Va sempre garantito il diritto degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento, o altre specifiche patologie, e per questo è possibile utilizzare strumenti di ausilio per una maggiore flessibilità didattica (come il registratore, il computer, il tablet, lo smartphone, etc.) di volta in volta previsti nei piani didattici personalizzati che li riguardano.

Tema in classe - Non lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare. Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe – specialmente se riguardano argomenti delicati – è affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali.

Restano comunque validi gli obblighi di riservatezza già previsti per il corpo docente riguardo al segreto d'ufficio e professionale, nonché quelli relativi alla conservazione dei dati personali eventualmente contenuti nei temi degli alunni.

In generale, nelle varie iniziative didattiche, considerata la particolare interazione che caratterizza la relazione e il dialogo educativo tra docente e alunni occorre sempre tenere in considerazione l'interesse primario del minore e le eventuali conseguenze, anche sul piano relazionale, che potrebbero derivare dalla conoscibilità/circolazione di informazioni personali o vicende familiari dell'alunno all'interno della classe o della comunità scolastica.

Pubblicazione voti - Le informazioni sul rendimento scolastico e sulla pubblicazione dell'esito degli esami sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dalla normativa di settore e dal Ministero.

Salvo lo specifico regime di pubblicità relativo agli esiti degli esami di Stato, non è ammessa la pubblicazione online degli esiti degli scrutini.

La pubblicazione dei voti online costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva e non conforme all'attuale quadro normativo in materia di protezione dei dati.

Una volta pubblicati, infatti, i voti rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere utilizzati da soggetti estranei alla comunità scolastica, determinando un'ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti che sono in gran parte minori, con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità.

Pertanto gli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione vanno resi disponibili, con la sola indicazione "*ammesso*" e "*non ammesso*" alla classe successiva, (ivi compresi, per le classi finali, i crediti scolastici attribuiti ai candidati) nell'area riservata del registro elettronico cui possono accedere solo gli studenti della classe di riferimento.

I voti riportati nelle singole discipline dall'alunno, invece, sono riportati nell'area riservata del registro elettronico a cui può accedere esclusivamente, con le proprie credenziali il singolo studente o la propria famiglia.

Qualora, invece, l'istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico è consentita l'affissione dei tabelloni, evitando di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti.

Tel./Fax amm.ne: 0564 956469
Assistenza : 0564 956469
Cell.: Ugo : 336 921887
www.egasoft.it info@egasoftservizi.it

Il riferimento alle "*prove differenziate*" sostenute dagli studenti portatori di handicap o con disturbi specifici di apprendimento, ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente.

Buon Lavoro
EgaSoft Servizi s.r.l.